Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 5 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 572.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41 . . . . . . Pag. 2298

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 573.
Riconoscimento di servizi prestati da insegnanti di istruzione tecnica . . . . Pag. 2305

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 574.
Variante al piano regolatore della città di Torino per la inclusione nel detto piano del prolungamento della via Stura . . . . Pag. 2305

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 575.
Aggiornamento del Consiglio generale del R.A.C.I. Pag. 2306

REGIO DECRETO 10 giugno 1943-XXI, n. 576.
Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore «G». Pag. 2306

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . Pag. 2307

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.
Messa in liquidazione della Società Laboratorio italiano per ferri e attrezzi, con sede in Milano, e nomina del liquidatore . . . . Pag. 2308

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.
Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana «Radio marittima», con sede in Roma . . . . Pag. 2308

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943-XXI.
Trasferimento a Bagheria dell'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Palermo . . . . . . Pag. 2308

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Pedrazzini Riccardo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . Pag. 2309

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento delle sedi delle preture di Alghero e Porto Torres (Corte di appello di Cagliari). Pag. 2309

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1943-XXI.
Censimento della lana da materassi . . . . Pag. 2309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia . . . . Pag. 2310
Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Gorizia . . . . Pag. 2310

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2310
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2311

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1943-XXI, n. 572.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 55.848.223.679,91
delle quali furono riscosse . . » 52.634.646.090,29

e rimasero da riscuotere . . . L. 3.213.577.589,62

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 105.658.985.752,29
delle quali furono pagate . . . » 89.263.243.859,27

e rimasero da pagare . . . L. 16.395.741.893,02

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1940-41 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata . . . . L. 34.234.196.687,13
Spesa . . . . » 98.222.791.662,41

Disavanzo effettivo . . . . — L. 63.988.594.975,28

Movimento di capitali.

Entrata . . . . L. 21.614.026.992,78
Spesa . . . . » 7.436.194.089,88

Avanzo per movimento di capitali . . . . + L. 14.177.832.902,90

Riepilogo generale.

Entrata . . . . L. 55.848.223.679,91
Spesa . . . . » 105.658.985.752,29

Disavanzo finale . . . . . — L. 49.810.762.072,38

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1939-40 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . L. 5.776.708.173,85
delle quali furono riscosse . . » 3.802.726.247,90

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.973.981.925,95

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 21.490.549.645,71
delle quali furono pagate . . . » 13.986.001.002,98

e rimasero da pagare . . . . L. 7.504.548.642,73

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 1) . . L. 3.213.577.589,62
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . » 1.973.981.925,95
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale) . . . . . . L. 857.157.849,48

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 6.044.717.365 —

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 2) . . L. 16.395.741.893,02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . » 7.504.548.642,73

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 23.900.290.535,75

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 110.863.868.144,31 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1940-41, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . L. 55.848.223.679,91
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1940 L. 22.037.046.890,54
al 30 giug. 1941 » 21.490.549.645,71

	L.	546.497.244,83
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1941	»	110.863.868.144,31
	L.	167.258.589.069,05

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1940	L.	61.320.599.830,46
Spese dell'esercizio finanziario 1940-41	»	105.658.985.752,29
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40, cioè:		

Accertati:

al 1° luglio 1940 L. 6.054.751.738,98
al 30 giug. 1941 » 5.776.708 173,85

	»	278.043.565,13
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	959.921,17
	L.	167.258.589.069,05

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 959.921,17 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1940-41, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

delle finanze, in	L.	1.436.079.036,74
delle quali furono riscosse	»	1.419.419.096,15
e rimasero da riscuotere	L.	16.659.940,59

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio

stesso, sono stabilite in	L.	1.436.079.036,74
delle quali furono pagate	»	1.055.918.404,59
e rimasero da pagare	L.	380.160.632,15

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40

restano determinate in	L.	28.534.707,19
delle quali furono riscosse	»	28.051.036,40
e rimasero da riscuotere	L.	483.670,79

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano de-

terminate in	L.	266.071.303,74
delle quali furono pagate	»	247.072.110,17
e rimasero da pagare	L.	18.999.193,57

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (articolo 10)	L.	16.659.940,59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)	»	483.670,79
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	15.145.235,31
Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	32.288.846,69

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (art. 11)	L.	380.160.632,15
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	18.999.193,57
Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	399.159.825,72

Art. 16.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1940-41, risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell'esercizio 1940-41	L.	1.436.079.036,74
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40	»	—
	L.	1.436.079.036,74

Passività:

Spese dell'esercizio 1940-41	L.	1.436.079.036,74
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40	»	—
	L.	1.436.079.036,74

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 76.844.331,38
delle quali furono riscosse . . » 36.887.519,91

e rimasero da riscuotere . . . L. 39.956.811,47

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 94.495.042,24
delle quali furono pagate . . . » 49.038.316,27

e rimasero da pagare . . . . L. 45.456.725,97

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 restano determinate in . . . . L. 30.834.833,31
delle quali furono riscosse . . » 26.203.907,06

e rimasero da riscuotere . . . L. 4.630.926,25

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40, restano determinate in . . . . . . L. 45.863.928,23
delle quali furono pagate . . . » 31.797.140,57

e rimasero da pagare . . . . L. 14.066.787,66

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (articolo 17) . . . . L. 39.956.811,47

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) . . . » 4.630.926,25

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 44.587.737,72

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (art. 18) L. 45.456.725,97

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . . » 14.066.787,66

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 59.523.513,63

Art. 23.

E' accertata nella somma di L. 37.029.206,20 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1940-41, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . L. 76.844.331,38

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40:

Accertati:
al 1° luglio 1940 L. 46.070.953,14
al 30 giug. 1941 45.863.928,23
» 207.024,91

Differenza passiva al 30 giugno 1941 . . . . » 37.029.206,20

L. 114.080.562,49

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1940 . . . . . L. 19.585.520,25

Spese dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . . » 94.495.042,24

Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40 . » —

L. 114.080.562,49

REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regia Azienda Monopolio Banane accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana, in . . . . L. 25.040.626,74
delle quali furono riscosse . . » 15.725.693,62

e rimasero da riscuotere . . . L. 9.314.933,12

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 25.040.626,74
delle quali furono pagate . . . » 13.508.162,75

e rimasero da pagare . . . . L. 11.532.463,99

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . . . L. 7.036.167,22
delle quali furono riscosse . . » 4.078.214,02

e rimasero da riscuotere . . . L. 2.957.953,20

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 35.724.348,65
delle quali furono pagate . . . » 19.578.910,51

e rimasero da pagare . . . . L. 16.145.438,14

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (articolo 24) . . . . . . L. 9.314.933,12
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) . . . . » 2.957.953,20
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 12.272.886,32

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (art. 25) L. 11.532.463,99
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . . . » 16.145.438,14

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 27.677.902,13

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 30.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . . . L. 88.137.084,27
delle quali furono riscosse . . » 86.868.129,33

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.268.954,94

Art. 31.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 88.464.587,96
delle quali furono pagate . . . » 80.996.963,18

e rimasero da pagare . . . . L. 7.467.624,78

Art. 32.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 14.712.685,96
delle quali furono riscosse . . » 4.430.609,03

e rimasero da riscuotere . . . L. 10.282.076,93

Art. 33.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 9.069.169,01
delle quali furono pagate . . . » 5.698.378,32

e rimasero da pagare . . . . L. 3.370.790,69

Art. 34.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (articolo 30) . . . . L. 1.268.954,94
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 32) . . . . . » 10.282.076,93
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . » 3.902.74

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 11.554.934,61

Art. 35.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (art. 31) L. 7.467.624,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33) . . . . . » 3.370.790,69

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 10.838.415,47

Art. 36.

E' accertata nella somma di L. 5.912.344,21 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione

del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1940-41, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1940	L.	5.520.718,14
Entrate dell'esercizio finanziario 1940-41	»	88.137.084,27
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40, cioè: Accertati: al 1° luglio 1940 L. 9.996.448,70; al 30 giug. 1941 » 9.069.169,01	»	927.279,69
	L.	94.585.082,10

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1940-41	L.	88.464.587,96
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40, cioè: Accertati: al 1° luglio 1940 L. 14.920.835,89; al 30 giug. 1941 » 14.712.685,96	»	208.149,93
Differenza attiva al 30 giugno 1941	»	5.912.344,21
	L.	94.585.082,10

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 37.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . . . L. 2.888.407,01
delle quali furono riscosse . . » 2.880.479,41

e rimasero da riscuotere . . . L. 7.927,60

Art. 38.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 3.035.237,14
delle quali furono pagate . . . » 1.812.262,04

e rimasero da pagare . . . . L. 1.222.975,10

Art. 39.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 35.763,85
delle quali furono riscosse . . » 29.069,95

e rimasero da riscuotere . . . L. 6.693,90

Art. 40.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . L. 2.159.548,67
delle quali furono pagate . . » 1.453.107,21

e rimasero da pagare . . . . L. 706.441,46

Art. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1940-41 (articolo 37)	L.	7.927,60
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 39)	»	6.693,90
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1.730,49
Residui attivi al 30 giugno 1941	L.	16.351,99

Art. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (art. 38)	L.	1.222.975,10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	»	706.441,46
Residui passivi al 30 giugno 1941	L.	1.929.416,56

Art. 43.

E' accertata nella somma di L. 71.972,39 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1940-41, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1 luglio 1940	L.	64.379,74
Entrate dell'esercizio finanziario 1940-41	»	2.888.407,01
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40: Accertati: al 1° luglio 1940 L. 2.313.057,27; al 30 giug. 1941 » 2.159.548,67	»	153.508,60
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40: Accertati: al 1° luglio 1940 L. 34.849,67; al 30 giug. 1941 » 35.763,85	»	914,18
	L.	3.107.209,53

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . L. 8.035.237,14
Differenza attiva al 30 giugno 1941 . . . . » 71.972,39

L. 8.107.209,53

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 44.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . . L. 5.019.112,38
delle quali furono riscosse . . » 4.784.851,78

e rimasero da riscuotere . . . L. 234.260,60

Art. 45.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 5.117.798,32
delle quali furono pagate . . . » 3.425.875,97

e rimasero da pagare . . . . L. 1.691.922,35

Art. 46.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.671.522,31
delle quali furono riscosse . . » 581.116,86

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.090.405,45

Art. 47.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . . L. 1.813.771,44
delle quali furono pagate . . . » 740.148,37

e rimasero da pagare . . . . L. 1.073.623,07

Art. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (articolo 44) . L. 234.260,60
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 46) . . . . » 1.090.405,45
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . . . » — 4.561,32

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 1.320.104,73

Art. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 45) . . . . L. 1.691.922,35
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 47) . . . . » 1.073.623,07

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 2.765.545,42

Art. 50.

E' accertata nella somma di L. 913.705,54 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1940-41, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1 luglio 1940 L. 761.862,35
Entrate dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . » 5.019.112,38
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40:

Accertati:
al 1° luglio 1940 L. 2.034.008,47
al 30 giug. 1941 » 1.813.771,44
» 220.237,03

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40:

Accertati:
al 1° luglio 1940 L. 1.641.230,21
al 30 giug. 1941 » 1.671.522,31
» 30.292,10

L. 6.031.503,86

Passività:

Spese dell'esercizio 1940-41 . . L. 5.117.798,32
Differenza attiva al 30 giugno 1941 . . . . » 913.705,54

L. 6.031.503,86

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . . . L. 569.941.211,26
delle quali furono riscosse . . » 488.451.669,56

e rimasero da riscuotere . . . L. 81.489.541,70

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 569.941.211,26
delle quali furono pagate . . . » 393.942.796,56

e rimasero da pagare . . . . L. 175.998.414,70

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 378.052.072,91
delle quali furono riscosse . . » 67.771.435,49

e rimasero da riscuotere . . . L. 310.280.637,42

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-1940 restano determinate in . . L. 402.047.670,90
delle quali furono pagate . . . » 184.139.112,92

e rimasero da pagare . . . . L. 217.908.557,98

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 51) . . L. 81.489.541,70

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 53) . . . . . . » 310.280.637,42

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 391.770.179,12

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1940-41 (art. 52) . . . . L. 175.998.414,70

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 54) . . . . » 217.908.557,98

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 393.906.972,68

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 57.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . . L. 56.083.861,21
delle quali furono riscosse . . » 38.868.301,30

e rimasero da riscuotere . . . L. 17.215.559,91

Art. 58.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1940-41, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . L. 54.548.329,71
delle quali furono pagate . . . » 34.491.186,86

e rimasero da pagare . . . . L. 20.057.142,85

Art. 59.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 14.442.263,78
delle quali furono riscosse . . » 10.651.869,26

e rimasero da riscuotere . . . L. 3.790.394,52

Art. 60.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1939-40 restano determinate in . . . . L. 26.926.185,27
delle quali furono pagate . . . » 11.339.452,13

e rimasero da pagare . . . . L. 15.586.733,14

Art. 61.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (articolo 57) . . . . L. 17.215.559,91

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 59) . . . . » 3.790.394,52

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata) . . . . » 4.221.269,06

Residui attivi al 30 giugno 1941 L. 25.227.223,49

Art. 62.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1940-41 (art. 58) L. 20.057.142,85

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 60) . . . . » 15.586.733,14

Residui passivi al 30 giugno 1941 L. 35.643.875,99

Art. 63.

E' accertata nella somma di L. 9.041.755,35 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1940-41, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1940-41	L.	56.083.861,21
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1939-40:		
Accertati: al 1° luglio 1940 L. 26.927.675,94; al 30 giug. 1941 » 26.926.185,27	»	1.490,67
Differenza passiva al 30 giugno 1941	L.	9.041.755,35
	L.	65.127.107,23

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1940	L.	10.578.777,52
Spese dell'esercizio finanziario 1940-41	»	54.548.329,71
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1939-40 .	»	
	L.	65.127.107,23

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 64.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1940-41, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	14.375.564,46
Spese	»	14.375.564,46
Pareggio finanziario	L.	—

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 65.

E' approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio 1940-41 nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	5.305.241,24
Spese	»	1.344.527,73
Avanzo . . .	L.	3.960.713,51

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 573.

Riconoscimento di servizi prestati da insegnanti di istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1937-XV, n. 1322;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli insegnanti assunti nei ruoli governativi in base all'art. 6 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, e che abbiano conseguito l'idoneità in concorso e prestato servizio negli istituti e scuole menzionati nell'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1928-VI, n. 1314, prima dell'entrata in vigore della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, è, a domanda, riconosciuto utile, ai fini dello stipendio e della carriera, il servizio prestato nell'insegnamento in qualità di supplente o di incaricato nelle Regie scuole medie per almeno un intero anno scolastico.

Il numero degli anni di servizio riconosciuti a norma del precedente comma non può essere superiore a dieci.

Non si computano le frazioni di anno.

Il riconoscimento dei servizi, previsto dal primo comma del presente articolo, non comporta in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 574.

Variante al piano regolatore della città di Torino per la inclusione nel detto piano del prolungamento della via Stura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, ed il R. decreto 15 gennaio 1920, n. 80, con i quali fu approvato il piano regolatore per la città di Torino;
Vista la domanda in data 30 marzo 1941-XIX del podestà di Torino, intesa ad ottenere la inclusione nel vigente piano regolatore del prolungamento della via

Stura dal suo tratto terminale sino alla strada delle Campagne;

Considerato che la progettata variante è stata determinata dalla necessità di assicurare l'accesso stradale al nuovo poligono di tiro;

Visto il relativo piano;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 779, con la quale il termine di attuazione per il piano regolatore di Torino fu prorogato sino al 13 aprile 1958-XXXV;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la variante appare meritevole di approvazione;

Visto l'art. 9 della legge succitata 5 aprile 1908, n. 141;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 2777 del 15 dicembre 1942-XXI del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la variante al piano regolatore della città di Torino concernente la inclusione nel detto piano del prolungamento della via Stura dal suo tratto terminale sino alla strada delle Campagne.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta la legge 29 marzo 1928, n. 779.

Il detto piano di variante, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1500, esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 dicembre 1942-XXI, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 575.
Aggiornamento del Consiglio generale del R.A.C.I.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 luglio 1939-XVII, n. 1472, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio generale del R.A.C.I.;

Visto il R. decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 866, con il quale veniva provveduto all'aggiornamento del Consiglio generale stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento;

Visto l'art. 6 dello statuto del R.A.C.I., approvato con R. decreto 24 novembre 1934-XIII, n. 2323, modificato con provvedimento del commissario straordinario ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, e ratificato con decreto interministeriale 31 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1939-XVII, n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. dott. Paolo Gamberini è nominato membro del Consiglio generale del R.A.C.I., in rappresentanza dell'Ente Turistico Alberghiero della Libia, e in sostituzione del Consigliere nazionale gr. uff. Augusto Rebucci, deceduto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1943-XXI, n. 576.
Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Laureana di Borrello appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragione di popolazione:

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Laureana di Borrello è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 2. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni apportate nella composizione del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Decreta:

Sono apportate le seguenti variazioni circa la qualifica di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Antonio Aghemo, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di segretario federale di Milano;

Mario Alburno, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Siena cessando quale segretario federale di Viterbo;

Francesco Maria Barracu, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Catanzaro cessando quale segretario federale di Bengasi;

Nicola Benagli, decade dalla qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Pola;

Alessandro Bonamici, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di segretario federale di Venezia;

Giuseppe Cabella, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F. cessando per la carica di segretario federale di Vercelli;

Manlio Candrilli, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Agrigento cessando quale segretario federale di Catanzaro;

Mario Colamartino, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Matera cessando quale segretario federale di Enna;

Mario Colesanti, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di presidente dell'O.N.D. cessando per la qualità di segretario federale dell'Urbe;

Antonio Del Grosso, decade da Consigliere nazionale cessando dalla carica di segretario federale di Milano;

Renato Della Valle, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice segretario del P.N.F. cessando quale segretario federale di Benevento;

Antonio D'Este, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Gorizia;

Ermanno Di Marsciano, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Rieti cessando quale segretario federale di Agrigento;

Alceo Ercolani, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Cosenza cessando quale segretario federale di Rieti;

Fernando Feliciani, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F. cessando per la carica di segretario federale di Brescia;

Domenico Filippi, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Pisa cessando quale segretario federale di Imperia;

Gian Gaetano Fogaccia, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Siracusa;

Carlo Fossati, decade da Consigliere nazionale cessando dalla carica di segretario federale di Alessandria;

Luigi Italo Gazzano, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Imperia cessando per la carica di segretario federale di Pisa;

Bernardo Gusatti Bonsembiante, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dell'ospitalità cessando quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di presidente dell'O.N.D.;

Enrico Marinaro, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Benevento;

Luigi Molino, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F. cessando per la carica di segretario federale di Gorizia;

Arduino Pascotto, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale segretario federale di Brindisi cessando quale segretario federale di Reggio Calabria;

Amerigo Pispoli, decade da Consigliere nazionale cessando dalla carica di segretario federale di Siracusa;

Gustavo Piva, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Pola cessando quale segretario federale di Venezia;

Chiarissimo Quaglio, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Vercelli;

Alessandro Ratti, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale dell'Urbe;

Attilio Romano, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Alessandria cessando quale segretario federale di Brindisi;

Ubaldo Rottoli, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Viterbo cessando quale segretario federale di Cosenza;

Giuseppe Saltalamacchia, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Enna cessando quale segretario federale di Matera;

Luigi Sommariva, decade da Consigliere nazionale cessando dalla carica di segretario federale di Siena;

Vittore Tattara, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Brescia;

Alberto Zaccherini, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Reggio Calabria.

Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.

Messa in liquidazione della Società Laboratorio italiano per ferri e attrezzi, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1941-XIX con il quale la Società Laboratorio italiano per ferri e attrezzi, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Ritenuto che l'azienda non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società Laboratorio italiano per ferri e attrezzi, con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 11 marzo 1941-XIX, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Alberto Scocchera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943-XXI.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana « Radio marittima », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana « Radio marittima », con sede in Roma, via dei Condotti n. 11, posta sotto sequestro con decreto 19 agosto 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima italiana « Radio marittima » dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario, sig. marchese Giulio Marconi, presso la sede della Società in Roma, via dei Condotti n. 11.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Giornale d'Italia » di Roma.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima italiana « Radio marittima » sig. marchese Giulio Marconi.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943-XXI.

Trasferimento a Bagheria dell'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, riguardante norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, del trasferimento a Bagheria dell'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Palermo;

Decreta:

L'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Palermo è trasferito a Bagheria, con effetto dal 21 maggio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 84. — LESEN

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Cessazione del sig. Pedrazzini Riccardo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 310 in data 12 febbraio 1940-XVIII col quale il sig. Pedrazzini Riccardo di Carlo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Groppetti Carlo fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto 4 maggio 1943-XXI col quale il predetto agente di cambio sig. Carlo Groppetti revoca il mandato di suo rappresentante alle grida conferito al signor Riccardo Pedrazzini;

Decreta:

Il sig. Riccardo Pedrazzini di Carlo cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Carlo Groppetti fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943-XXI.
Temporaneo trasferimento delle sedi delle preture di Alghero e Porto Torres (Corte di appello di Cagliari).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede della pretura di Alghero è trasferita temporaneamente nel comune di Villanova Monteleone e quella della pretura di Porto Torres nel comune di Mores.

La data di inizio dell'attività dei detti uffici nelle nuove sedi sarà stabilita con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Cagliari.

A tale decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il pretore di Alghero e quello di Porto Torres daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1943-XXI
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 334. — TESTA

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1943-XXI.
Censimento della lana da materassi.

IL MINISTRO
PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visti i Regi decreti 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, e 12 gennaio 1942-XX, n. 464, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, e 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Ministero della produzione bellica;
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, concernente il coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;
Ritenuta la necessità di accertare l'entità e la natura delle materie prime contenute nei materassi e guanciali esistenti presso determinati enti e comunità siti nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i proprietari o gerenti alberghi, locande, pensioni, o comunque esercenti alloggio per viaggiatori, nonchè tutti coloro che hanno esercizio di affittacamere autorizzato ai sensi dell'art. 108 del testo unico della legge di P. S., entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto debbono fare denuncia dei materassi e guanciali esistenti nell'esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, e detenuti a qualsiasi titolo, indirizzandola al Sindacato provinciale alberghi presso l'Unione provinciale fascista dei commercianti, competente per territorio.

Art. 2.

Tutti i proprietari o gestori o amministratori di collegi ed istituti di educazione ed istruzione e di pensionati scolastici, privati laici, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto debbono fare denuncia dei materassi e dei guanciali esistenti negli istituti stessi alla data di pubblicazione del presente decreto e detenuti a qualsiasi titolo, indirizzandola al Ministero della produzione bellica (Divisione 2ª).

Art. 3.

Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere redatte in carta libera, possibilmente intestata, in triplice esemplare, e contenere i seguenti dati:

a) provincia e comune di ubicazione dell'esercizio o istituto;

b) nominativo e indirizzo dell'esercizio o istituto; in mancanza del nominativo, per gli affittacamere, cognome e nome del conduttore dell'esercizio; precisare se l'albergo o il collegio è adibito ad uso diverso dal normale;

c) numero dei posti letto, comunque esistenti nell'esercizio o rispettivamente nell'istituto, compresi anche quelli dei proprietari o del personale direttivo e di servizio, distinti a seconda delle dimensioni, e cioè ad una piazza, ad una piazza e mezza o a due piazze;

d) numero dei materassi di lana, distinti per dimensioni, come alla lettera *c*), e con indicazione media di peso per materasso di ciascun tipo;

e) numero dei materassi di crine vegetale, con indicazioni come alla lettera *d*);

f) numero dei materassi di crine animale, con indicazioni come alla lettera *d*);

g) numero dei materassi di kapok, con indicazioni come alla lettera *d*);

h) numero dei materassi imbottiti con materia diversa da quella prevista alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*);

i) numero dei guanciali, distinti in guanciali di lana, guanciali di crine vegetale, guanciali di crine animale, guanciali di kapok, guanciali imbottiti con altra materia; con indicazione del peso medio dei guanciali di ciascun tipo.

Art. 4.

I materassi e guanciali denunciati ai sensi degli articoli precedenti, continuando ad essere utilizzati per l'uso a cui sono destinati, non possono essere alienati nè sostituiti nè comunque modificati nella loro consistenza o composizione, e devono essere tenuti a disposizione del Ministero della produzione bellica, restandone i detentori depositari ad ogni effetto di legge.

Art. 5.

Chiunque ometta o ritardi a presentare le denuncie di cui ai precedenti articoli ovvero le presenti inesatte od incomplete, o contravvenga alle altre norme contenute nel presente decreto, è punito con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1943-XXI

Il Ministro: FAVAGROSSA

(2314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Rossi Domenico è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia.

(2147)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Gorizia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Muschietti Mario è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Gorizia.

(2148)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE Iª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1943-XXI - N. 122

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,8[illegible]
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,80
Id. 3,50 % (1902)	85 —
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	88,65
Redimib. 3,50 % (1934)	78,275
Id. 5 % (1936)	92,60
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,35
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	92,45
Id. 5 % (15-2-50)	92,20
Id. 5 % (15-9-50)	92,025
Id. 5 % (15-4-51)	91,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
		Capitale		
B. T. 5 % 1943 Serie A	1282	500 —	Morello *Giuseppe* detto Pino di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tassorello di Lumarzo (Genova).	Morello *Bartolomeo-Giuseppe* di Andrea, minore, ecc., come contro.
Id. Serie C	1042	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	1331	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % 1906	800227	315 —	Sajeva Antonino fu Achille, dom. a Girgenti, con usufrutto vitalizio a favore di Sajeva *Teresina* fu Achille, nubile, dom. a Girgenti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Sajeva *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	317388	875 —	Gaini Bernardo di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Valsecchi *Caterina* fu Giuseppe, moglie di Gaini Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Valsecchi *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	376239	77 —	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Caterina* fu Giuseppe, ved. Gaini Giuseppe, con usufrutto come sopra.	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	419510	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443418	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	424172	7 —	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Catterina* fu Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	395856	10,50	Gaini Bernardino fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Caterina*, ecc., come sopra.	Gaini Bernardino fu Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	461863	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	705845	140 —	Covini *Maria-Teresa*, detta anche Teresa, di Ambrogio, moglie di Albertini Archimede fu Vittorio, dom. a Pavia, vincolata per dote.	Covini *Maria-Rosa* di Ambrogio, ecc., come contro.
Id.	722312	24,50	Basso *Giulio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ortovo (Genova).	Basso *Domenico-Mello-Giulio* di Giacomo, ecc., come contro.
Id.	722313	24,50	Basso *Camilla* di Giacomo, ecc., come sopra.	Basso *Filina-Camilla-Maria* di Giacomo, minore, ecc., some sopra.
Id.	767757	437,50	Anfossi Domenica di Lorenzo, moglie di *Ernesto* Giani, dom. a Occimiano (Alessandria).	Anfossi Domenica di Lorenzo, moglie di Giani *Antonio-Ernesto-Umberto*, dom. a Occimiano (Alessandria).
Rend. 5 %	190592	30 —	*Majolo* Carolina fu Luigi, nubile, dom. a San Stefano Roero (Cuneo).	*Maiolo* Carolina, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	346618	343 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	364413	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	390808	31,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	162703	250 —	Piazzo Lorenzo di Giuseppe, dom. a Frabosa Sottana (Cuneo).	Piazzo Lorenzo di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Frabosa Sottana (Cuneo).
Id.	117063	15 —	Arai *Giovanna* di *Giovan-Battista*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Arai *Maria-Giovanna-Ida* di *Eusebio-Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).
Id.	139190	185 —	Perego Giuseppina di Carlo, dom. in Monza (Milano), l'usufrutto vitalizio spetta a Terruzzi *Antonio* fu Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Terruzzi *Giuseppe Antonio* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	328376	52,50	Gatto *Dosolina* fu Bartolomeo, nubile, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a Dagnino Anna fu Francesco ved. Parodi.	Gatto *Maria-Angela Dussolina* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Id.	328388	133 —	Parodi *Rosa* fu Salvatore, moglie di Goldoni Antonio, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con usufrutto come sopra.	Parodi *Angela-Maria* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	313903	707 —	Nava Armelina fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa *Rosa* fu Francesco, ved. di Nava *Luigi*, dom. a Garlasco (Pavia).	Nava Armelina fu *Francesco-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa *Rosalia o Rosa* fu Francesco, ved. di Nava *Francesco-Luigi*, dom. a Garlasco (Pavia).
Id.	313904	353,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Nava *Marietta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Garlasco (Pavia).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Nava *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	313905	353,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Moruzzi Rosa fu Antonio, nubile, dom. a Garlasco (Pavia).	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	303117	77 —	Dalponte Riche fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Panizza *Margherita* di Lorenzo ved. di Dalponte *Giuseppe*, dom. in Alessandria.	Dalponte Riche fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Panizza *Giuseppina-Francesca* di Lorenzo, ved. di Dalponte *Lorenzo*, dom. in Alessandria.
Id.	434698	175 —	Cafaro *Anna* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Russo Spena Bianca, ved. Cafaro, dom. a Caivano (Napoli).	Cafaro *Maria-Anna* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	287972	700 —	Liberti *Rosa-Margherita* di *Emanuele*, moglie di Federico Giuseppe, dom. a Genova, con vincolo dotale.	Liberti *Rosa* di *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	294741	598,50	Airaghi *Rosina* fu Clorindo ved. Somarelli, inferma di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Boni Clorindo fu Enrico, dom. a Campione (Como).	Airaghi *Angela-Ernesta-Rosa* fu Clorindo ved. Somarelli, ecc., come contro.
Id.	477717	322 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1982)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.